

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ SE.VA.T. S.C.R.L. PER I SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO AL RUP DELL'INTERVENTO 'VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO SACRO-TURISTICO DI COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO STORICO DI BOVEGNO ED IL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA MISERICORDIA, SEDE DELLA OMONIMA FIERA'- CUP: H35F22000810006

L'anno **duemilaventiquattro** addì **trentuno** del mese di **ottobre** alle ore **16.30** nella sala delle riunioni presso la sede della Comunità Montana .

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i componenti di questa **Giunta Esecutiva**.

All'appello risultano presenti:

Otelli Massimo	PRESIDENTE	Presente
Zanini Mirella	VICE PRESIDENTE	Presente da remoto
Bertelli Mauro	ASSESSORE	Presente
Montini Antonella	ASSESSORE	Assente
Vischioni Virna	ASSESSORE	Presente

Totale Presenti: 4

Totale Assenti: 1

Assiste il Segretario *Armando Sciatti*.

Il Presidente sig. **Massimo Ottelli** nella qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione N. 154

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ SE.VA.T. S.C.R.L. PER I SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO AL RUP DELL'INTERVENTO 'VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO SACRO-TURISTICO DI COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO STORICO DI BOVEGNO ED IL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA MISERICORDIA, SEDE DELLA OMONIMA FIERA'- CUP: H35F22000810006

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO che:

- Regione Lombardia, con DGR XI/5712 del 15.12.2021 ha approvato la nuova strategia per lo sviluppo delle valli prealpine - determinazioni in ordine al fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine – aggiornamento dei criteri di cui all'art. 5 bis, comma 5, della l.r. 15 ottobre 2007 n. 25 che ha definito criteri e modalità per l'assegnazione di contributi rivolti a soggetti pubblici per interventi di:
- con Decreto 7305 del 26/05/2022 la Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni ha emanato l'Avviso di manifestazione d'interessi per la selezione di nuove strategie per lo sviluppo delle Valle Prealpine (Fondo Regionale territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine);
- i territori della Valle Trompia e del Sebino Bresciano condividono un comune sistema montano e sono storicamente legati da reciproci scambi condividendo tematiche di sviluppo territoriale fondate su analoghi contesti culturali, paesaggistici e di relazione economica;
- dall'interlocuzione favorita dalle due Comunità Montane contermini è sorta la volontà di articolare una strategia di intervento comune, anche in ragione di precedenti analoghi partenariati;
- il tavolo tecnico attivato ha visto la partecipazione dei comuni di Bovegno, Brione, Collio, Lodrino, Marmentino, Irma, Pezzaze, Polaveno, Tavernole Sul Mella, Ome, Monticelli Brusati, Sulzano, Sale Marasino, Marone, Zone, Monte Isola tra loro tutti legati da vincolo di continuità territoriale e la scelta condivisa di assegnare a Comunità Montana del Sebino Bresciano il ruolo di capofila della candidatura;

PRESO ATTO che il comune di Bovegno è risultato beneficiario di un contributo Regionale pari ad € 186.900,00 finalizzato alla realizzazione dell'intervento "*Valorizzazione del percorso sacro-turistico di collegamento tra il centro storico di Bovegno ed il santuario della Madonna della Misericordia, sede della omonima fiera*" per un importo complessivo pari ad € 210.000,00, compreso nella Strategia di sviluppo locale denominata "*VALLI ATTIVE - Natura, Cultura, Escursionismo In Rete Fra Lago D'iseo, Monte Guglielmo E Valle Trompia*";

VISTO il protocollo di intesa stipulato in data 25/07/2022 tra il Comune di Bovegno e la Comunità Montana di Valle Trompia finalizzato alla realizzazione dell'intervento *"Valorizzazione del percorso sacro-turistico di collegamento tra il centro storico di Bovegno ed il santuario della Madonna della Misericordia, sede della omonima fiera"*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 2 del sopracitato protocollo di intesa, Comunità Montana si impegna direttamente indirettamente, a sviluppare le seguenti fasi del procedimento:

- fornire supporto tecnico e amministrativo in fase di candidatura degli interventi e nei successivi sviluppi dei rapporti con l'Ente Capofila;
- interfacciarsi con i referenti comunali per il coordinamento degli elaborati progettuali e contrattuali del procedimento;
- monitorare il rispetto del cronoprogramma e degli impegni assunti;
- acquisire tutti i documenti necessari alla rendicontazione da trasmettere all'Ente Capofila;

CONSIDERATO che:

- La Comunità Montana di Valle Trompia è socio della società in house Sevat Servizi Valle Trompia S.C.A.R.L., giusta deliberazione dell'Assemblea n. 22 del 05/10/2018;
- La Comunità Montana di Valle Trompia intende pertanto affidare alla predetta società i servizi professionali di supporto al RUP dell'intervento *"Valorizzazione del percorso sacro-turistico di collegamento tra il centro storico di Bovegno ed il Santuario della Madonna della Misericordia, sede della omonima fiera"* e le prestazioni tecniche necessarie, stante la piena attinenza di tali interventi alle finalità statutarie (art. 3) ed alla "mission" operativa della Società;

RITENUTO

- ai sensi dell'art. 7 comma 2 *"le stazioni appaltanti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1,2 e 3. Le stazioni appaltanti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività"* e *"in caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici"*.
- In ordine a tale requisito di precisare che:
 - Per quanto concerne l'*"economicità dell'affidamento"*, si evidenzia che la Società Se.Va.T. ha inoltrato in data 27/06/2024 offerta come da Report di Sintel n 185635804 allegato per lo svolgimento dei servizi in oggetto necessari per la realizzazione dell'intervento in oggetto che espone un costo complessivo di € 9.485,55 comprensivo di cassa 4% ed IVA. Tale offerta, alla luce del mercato di riferimento e dei prezzi correnti, si ritiene essere congrua ed in linea con la prassi commerciale del settore. La verifica meramente economica del valore è stato effettuato in riferimento al calcolo della parcella professionale secondo le indicazioni del D.M. 17 giugno 2016 come modificato da D. Lgs.36/2023 allegato I.13, in vigore dal 1 luglio 2023 allegato, dalla quale si può facilmente desumere che il valore di mercato delle prestazioni da affidarsi ammonta ad € 11.124,32 mentre il valore dell'affidamento *in house* onnicomprensivo delle prestazioni in oggetto ammonta ad € 9.485,55 comprensivo di cassa 4%, offrendo così un risparmio per l'amministrazione pari al 14,73% sulle tariffe del DM.
 - Per quanto concerne il *"perseguimento di interessi strategici"*, la società Se.Va.T. si prefigge numerose finalità meritevoli di pubblico interesse, con particolare riferimento agli scopi statuari indicati all'art. 3 lettera a) e ab) dello Statuto societario.

VISTO l'allegato schema di contratto di servizio e ritenuto degno di approvazione;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Direttore in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevolmente espressi in forma di legge

DELIBERA

1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2. DI APPROVARE l'allegato schema di contratto di servizio che regola i rapporti tra la Comunità Montana di Valle Trompia e la Società SEVAT Scarl per i servizi professionali di supporto al RUP per la realizzazione dell'intervento "*Valorizzazione del percorso sacro-turistico di collegamento tra il centro storico di Bovegno ed il Santuario della Madonna della Misericordia, sede della omonima fiera*" per un importo pari ad € 9.485,55 comprensivo di cassa 4% ed IVA;
3. DI AUTORIZZARE il Direttore alla sottoscrizione dello stesso a norma del vigente statuto, autorizzandolo altresì ad apportare allo stesso eventuali modifiche non sostanziali;
4. DI DARE ATTO che ogni adempimento di bilancio relativo al procedimento in oggetto, sarà adottato con successiva determinazione dei relativi responsabili di spesa;
5. DI DICHIARARE con separata unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
6. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000, n.267 s.m.i.;
7. AI SENSI dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità dell'atto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Massimo Ottelli

IL SEGRETARIO

Armando Sciatti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

ATTESTAZIONE E PARERE TECNICO

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Il/La sottoscritto/a Armando Sciatti

Responsabile del **Amministrazione generale**

esprime parere **FAVOREVOLE** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, contestualmente, ai sensi dell'Art. 147 bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. assicura l'avvenuto controllo preventivo di regolarità amministrativa.

Il Responsabile dell'Area

Armando Sciatti

Gardone V.T., 29.10.2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

ATTESTAZIONE E PARERE CONTABILE

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Il sottoscritto Armando Sciatti Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile dichiarando che il seguente atto non ha riflesso sul bilancio.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Armando Sciatti

Gardone V.T., 29.10.2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Online di questa Comunità Montana per 15 giorni consecutivi a partire dal **12.11.2024**

Il dipendente incaricato

Armando Sciatti

Gardone V.T., 12.11.2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

	COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA	
	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ	
	SE.VA.T. S.C.R.L. PER I SERVIZI PROFESSIONALI DI	
	SUPPORTO AL RUP DELL'INTERVENTO "VALORIZZAZIONE DEL	
	PERCORSO SACRO-TURISTICO DI COLLEGAMENTO TRA IL	
	CENTRO STORICO DI BOVEGNO ED IL SANTUARIO DELLA	
	MADONNA DELLA MISERICORDIA, SEDE DELLA OMONIMA	
	FIERA"- CUP: H35F22000810006	
	L'anno 2024 addì, del mese di nella sede di	
	Comunità Montana di Valle Trompia, in Via Giacomo	
	Matteotti n. 327.	
	TRA	
	COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA (di seguito	
	indicata per brevità "COMUNITÀ MONTANA") con sede in	
	Gardone V.T. (Bs), in Via Matteotti n. 327, C.F.	
	83001710173, rappresentata dal Dott. Armando	
	Sciatti, Direttore, Segretario e Responsabile	
	dell'Area Amministrativa, domiciliato per l'incarico	
	presso la sede stessa ed abilitato alla	
	sottoscrizione del presente atto;	
	e	
	1	

la **SOCIETÀ SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA SCARL**,
rappresentata dall'Arch. Fabrizio Veronesi, con sede
in Via G. Matteotti, n. 325, C.F./P.IVA 03849630987,
giusta autorizzazione del Consiglio di
Amministrazione della Società - deliberazione n. 24
del 13/06/2024, in qualità di Direttore Generale
della predetta Società che agisce quale Società in
forma singola - iscritta nel Registro delle Imprese
presso la Camera di Commercio di Brescia, di seguito
nel presente atto denominato "affidatario";

PREMESSO CHE

- In data 15/11/2018 la società Gal Golem Valle
Trompia e Colline Prealpi Bresciane - Società
Consortile a Responsabilità Limitata è stata
trasformata in società Se.Va.T. Servizi Valle
Trompia s.c.r.l., società interamente composta da
soci pubblici adatta a ricevere affidamenti in house
secondo quanto disposto dalla normativa vigente;

- La Comunità Montana di Valle Trompia detiene una
partecipazione del 84,65% in detta società;

- è stato acquisito agli atti il documento unico di
regolarità contributiva prot. INPS n. _____ del _____
con scadenza validità _____ rilasciato dallo
Sportello Unico Previdenziale

	INAIL-INPS, dal quale risulta, in base ai dati in	
	possesso degli enti certificatori, la regolarità dei	
	versamenti contributivi e assicurativi previsti	
	dall'art.2 del D.L. 25.09.2002, n.210, convertito in	
	Legge 22.11.2002, n.266;	
	- L'art. 7, comma 2 del Dlgs 36/2023 stabilisce	
	che le stazioni appaltanti possono affidare	
	direttamente a società in house lavori, servizi o	
	forniture nel rispetto dei principi del risultato,	
	della fiducia e dell'accesso al mercato e che per	
	ciascun affidamento adottano un provvedimento	
	motivato in cui danno conto dei vantaggi per la	
	collettività in termini di economicità, di celerità	
	o di perseguimento di interessi strategici;	
	- Con delibera di giunta n. ____ del _____	
	Comunità Montana ha approvato lo schema di contratto	
	in house con la società Se.Va.T. Servizi Valle	
	Trompia s.c.r.l. per i servizi professionali di	
	supporto al RUP per l'intervento "Valorizzazione del	
	percorso sacro-turistico di collegamento tra il	
	centro storico di Bovegno ed il Santuario della	
	Madonna della Misericordia, sede della omonima	
	fiera".	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	3	

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

La Comunità Montana di Valle Trompia, come sopra rappresentata, affida alla società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.r.l. nella persona del Direttore Generale che accetta senza riserva alcuna, per i servizi professionali di supporto al RUP dell'intervento "Valorizzazione del percorso sacro-turistico di collegamento tra il centro storico di Bovegno ed il Santuario della Madonna della Misericordia, sede della omonima fiera"- **CUP:**

H35F22000810006

Art. 3 - Durata

1. Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione da parte delle parti e resta in vigore fino alla conclusione dei lavori.

2. Qualora nel corso della durata della realizzazione dell'opera fossero previste proroghe per il completamento dell'intervento, il presente contratto si intenderà automaticamente prorogato alle nuove scadenze concordate tra le parti.

Qualora nel corso dell'anno intervenissero nuove esigenze non dilazionabili (a titolo esemplificativo: esigenze tecniche imprescindibili o derivanti da variazioni legislative o di pubblico interesse o di pubblica tutela), è facoltà della Comunità Montana richiedere a Se.Va.T. s.c.a.r.l. l'esecuzione delle stesse, provvedendo, se del caso, a riconoscerne il valore alla Società con integrazione del presente affidamento o diminuzione di altre attività programmate.

Tutte le variazioni, che comportino o non comportino conguaglio economico, dovranno essere, sempre e comunque, oggetto di preventivo accordo tra le Parti a rivalutazione della programmazione pattuita e del Contratto sottoscritto.

Art. 7 - Verifica dell'attività contributiva

1. L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'affidatario, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di

		irregolarità definitivamente accertate.	
	2.	L'Amministrazione provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC e l'eventuale presentazione del documento da parte dell'affidatario non rileva ai fini della verifica.	
	3.	L'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in relazione al presente contratto:	
	a)	per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni;	
	b)	per il certificato di verifica di conformità / l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.	
		Art. 8 - Cessione del contratto	
	1.	Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023.	
	2.	Per i pagamenti trova applicazione la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni.	
		Art. 9 - Pagamenti	
	1.	I pagamenti saranno disposti con le modalità previste dall'articolo 3 (tracciabilità dei flussi	

finanziari) della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

2. L'affidatario dichiara che il Dott. Andrea Crescini, in qualità di Presidente della Società, nato a Desenzano sul Garda, il 30.08.1982, e l'arch. Fabrizio Veronesi, in qualità di Direttore della Società, nato a Brescia il 12.11.1960, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'Amministrazione Aggiudicatrice; gli atti da cui risulta tale designazione sono allegati al presente contratto.

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione aggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'amministrazione aggiudicatrice per

	pagamenti a persone non autorizzate dall'affidatario	
	a riscuotere.	
	5. L'emissione delle fatture avverrà in modalità	
	elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55)	
	intestata alla Comunità Montana di Valle Trompia	
	Ufficio Amministrativo, "codice univoco ufficio"	
	IPA PWDH65 e con liquidazione a 30 gg. fine mese	
	data fattura.	
	Art. 10 - Obblighi dell'affidatario relativi alla	
	tracciabilità dei flussi finanziari	
	1. L'affidatario assume tutti gli obblighi di	
	tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
	all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e	
	successive modifiche.	
	2. L'affidatario si impegna a dare immediata	
	comunicazione alla stazione appaltante ed alla	
	prefettura-ufficio territoriale del Governo della	
	provincia competente della notizia	
	dell'inadempimento della propria controparte	
	(subaffidatario/subcontraente) agli obblighi di	
	tracciabilità finanziaria.	
	3. Qualora l'affidatario non assolva agli obblighi	
	previsti dall'art. 3 della legge	
	n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi	

finanziari relativi all'appalto, il presente

contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8

del medesimo art. 3.

4. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni

pagamento all'affidatario e con interventi di

controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello

stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità

dei flussi finanziari.

Art. 11 - Responsabilità

1. L'impresa assume ogni responsabilità per casi di

infortuni e di danni arrecati, eventualmente,

all'amministrazione e a terzi in dipendenza di

manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione

degli adempimenti assunti con il contratto.

2. L'impresa inoltre assume ogni responsabilità ed

onere derivante da diritti di proprietà

intellettuale da parte di terzi in ordine al

servizio aggiudicato.

Art. 12 - Inadempienze e risoluzione del contratto

1. L'eventuale esecuzione del servizio in modo

difforme da quanto previsto nel presente contratto

sarà contestata all'affidatario attraverso PEC entro

10 giorni dall'inadempienza, specificando la natura

e l'entità dell'inadempienza stessa.

2. L'affidatario avrà un termine di 10 giorni per presentare le proprie eventuali controdeduzioni, trascorso il quale, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l'Amministrazione considererà valida la prima inosservanza delle clausole contrattuali; in ogni caso l'inosservanza delle clausole e condizioni previste nel contratto, contestate nei modi sopra indicati per due volte nel corso dell'appalto, darà diritto all'amministrazione di procedere alla risoluzione "*ipso iure*" del contratto. Si procederà, altresì, alla risoluzione "*ipso iure*" del contratto nei seguenti casi:

1) fallimento;

2) subappalto non previamente autorizzato, anche parziale;

3) interruzione del servizio protratto per oltre n. 15 giorni, salvo che l'affidatario dimostri che sia dipesa da cause di forza maggiore;

4) violazione degli obblighi relativi all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.

5) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilità delle

operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 3,

comma 9-bis della legge n. 136/2010.

3. In caso di risoluzione del contratto

all'affidatario verrà comunque saldato il

corrispettivo del servizio effettuato fino al giorno

della disposta risoluzione. Nell'eventualità della

risoluzione del contratto per i motivi suddetti,

l'amministrazione può incamerare la cauzione

```
prestata.
```

Art. 13 - Risoluzione ai sensi del D.lgs. n. 36/2023

Oltre a quanto già previsto al precedente articolo

12, il presente contratto può essere risolto durante

il periodo della sua efficacia, se una o più delle

condizioni di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023

sono soddisfatte sono soddisfatte.

Art. 14 - Recesso unilaterale dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di

recedere dal contratto, ai sensi dell'art 123 del

D.lgs. n. 36/2023, in qualunque tempo e fino al

termine del contratto, per motivi di pubblico

interesse.

2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante

invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.

3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

4. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'affidatario un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'affidatario al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
- il valore dei materiali esistenti nel magazzino dall'affidatario;
- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo posto a base di gara e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 15 - Devoluzione delle controversie non risolvibili in via transattiva

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico del servizio possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo

	bonario ai sensi degli artt. 210 e 211 del D.Lgs.	
	31 marzo 2023, n. 36.	
	2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato	
	unicamente con le modalità di cui al richiamati	
	artt. 210 e 211 del D.Lgs.	
	n. 36/2023; lo stesso, nel caso di approvazione ha	
	natura di transazione.	
	3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni	
	vertenza giudiziale il tribunale competente per	
	territorio è quello di Brescia.	
	Art. 16 - Obblighi dell'affidatario	
	L'affidatario svolgerà l'attività connessa con il	
	servizio in appalto con l'osservanza delle	
	disposizioni legislative vigenti in materia,	
	sollevando l'Amministrazione da qualsiasi	
	responsabilità al riguardo.	
	L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la	
	facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli	
	o ispezioni per accertare che il servizio sia	
	espletato in conformità alle pattuizioni.	
	Art. 17 - Ultimazione delle prestazioni	
	L'affidatario è tenuto a comunicare l'intervenuta	
	ultimazione delle prestazioni, a seguito della quale	
	il direttore dell'esecuzione effettua i necessari	

accertamenti e rilascia il certificato attestante
l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Per La Comunità Montana di Valle Trompia

Il Direttore Dott. Armando Sciatti

Per la Società Se.Va.T. s.c.a.r.l.

Il Direttore Arch. Fabrizio Veronesi